

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6725 del 20/12/2018
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA META SYSTEM SPA DI REGGIO EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6996 del 20/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno venti DICEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 33338/2017

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "META SYSTEM Spa" - Reggio Emilia.

LA DIRIGENTE

Visto l'articolo 16, comma 3, della Legge della Regione Emilia Romagna n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

Viste la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale";

Vista la D.G.R. n. 1053/2003 della Regione Emilia-Romagna recante "disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-2288 del 09/05/2017 rilasciata da questa Arpae alla Ditta "**META SYSTEM Spa**" avente sede legale in Comune di **Reggio Emilia – Via Galimberti n.5** - Provincia di Reggio Emilia e impianto in comune di **Reggio Emilia – Via Oberdan n.16** - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **produzione di apparecchiature elettroniche di sicurezza per automotive**;

Richiamato, in specifico, che la suddetta Autorizzazione è inclusiva del titolo ambientale relativo allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche per quantità e qualità ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e della Tabella 1, punto 5 della DGR 1053/2003;

Vista la domanda di modifica sostanziale della suddetta Autorizzazione, acquisita agli atti di ARPAE con prot. PGRE/2017/14165 del 04/12/2017, con la quale la Ditta ha chiesto la modifica dell'autorizzazione agli scarichi a seguito dell'installazione di una torre evaporativa i cui reflui sono convogliati, unitamente agli altri reflui aziendali ed hanno recapito in pubblica fognatura, richiedendo l'assimilazione delle acque reflue industriali a quelle domestiche per qualità e quantità (D.Lgs. 152/2006, art. 101, comma 7, lettera e DGR 1053/2003, punto 5, Tabella 1);

Viste le integrazioni presentate dalla Ditta "META SYSTEM Spa", sulla base della richiesta di Arpae PGRE/2018/385 del 12/01/2018, ed acquisite al prot. di Arpae PGRE/2018/2034 del 20/02/2018, ove si allega certificato analitico per le acque reflue oggetto di autorizzazione, in assenza di sistema di trattamento, sul rispetto dei limiti stabiliti al punto 5, Tabella 1 della DGR 1053/2003;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- modifica di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs. n.152/06;
- prosecuzione senza modifiche di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica dell'ARPAE Servizio Territoriale - Distretto di Reggio Emilia e Montecchio con atto n.prot.PGRE/55/2017 acquisito in data 3/01/2017;

Visto il parere favorevole espresso dal Comune di Reggio Emilia con atto acquisito in data 10/03/2017.

Visto il nulla osta del Comune di Reggio Emilia, competente Autorità per lo scarico delle acque reflue ai sensi della DGR 1053/2003, punto 3, comma 2, acquisito in data 07/12/2018 con prot. PGRE/2018/16178 ed il relativo parere favorevole di conformità del Gestore del servizio idrico integrato IRETI SPA, prot. RT018828-2018-P del 29/11/2018, relativamente allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche per quantità e qualità recapitanti in pubblica fognatura ai sensi della DGR 1053/2003, con prescrizioni;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 59/2013 per l'impianto della Ditta "**META SYSTEM Spa**" ubicato nel comune di **Reggio Emilia - Via Oberdan n.16** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06
Acqua	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs. n.152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con atto n.prot. DET-AMB.2016/3606 del 29/09/2016;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 - Scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs. n.152/06;**
- **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

- 4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.
- 7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- 8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"META SYSTEM Spa"** è autorizzata a svolgere l'attività di **produzione di apparecchiature elettroniche di sicurezza per automotive** nell'impianto ubicato in Comune di **Reggio Emilia - Via Oberdan n.16** - Provincia di Reggio Emilia con le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	ASP. SERIGRAFIE, FORNI, BANCHI DI SALDATURA MANUALE E MACCHINE PER LA MARCATURA LASER DELLE SCHEDE	9000	8	24	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	< 5 < 100	
E2-E3	RESINATURA CIRCUITI STAMPATI	4000 Cad.	8	24	SOV di cui Isocianati	< 200 < 5	
E4	TAGLIO LASER	1500	8	24	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	< 10 < 10	
E5	MACCHINA LAVAGGIO CESTE	1500	Oltre il colmo del tetto	24	Sostanze Alcaline (Na ₂ O)	< 5	
E6	CALDAIA RISCALDAMENTO SOLUZIONE MACCHINA LAVAGGIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, delle sostanze organiche volatili, delle sostanze alcaline, delle sostanze organiche volatili (esprese come C-org tot) e degli isocianati devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) Nelle operazioni di resinatura circuiti stampati devono essere usati solo prodotti espandenti a bassa reattività nei confronti dell'ozono (butano, pentano, clorofluorocarburi parzialmente idrogenati).

3) I gas e i vapori che si liberano da tale fase devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

4) Relativamente all'emissione E4, la Ditta è tenuta ad annotare la frequenza di sostituzione dei carboni attivi su apposito registro tenuto a disposizione di ARPAE Servizio Territoriale e degli altri organi di controllo competenti.

5) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una periodicità almeno semestrale per le emissioni n.2 – 3 – 5 ed una periodicità almeno annuale per le emissioni n.1 – 4.

6) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

7) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con atto prot.PGRE/14165 del 04/12/2017 e successive integrazioni;

8) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

9) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

10) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

11) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:
 - a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
 - b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
 - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs. n.152/06.

- la presente Autorizzazione è rilasciata a seguito dell' istanza di modifica sostanziale richiamata in premessa, successiva all' installazione di una torre evaporativa i cui reflui sono convogliati, unitamente agli altri reflui aziendali, in pubblica fognatura;
- nella precedente Autorizzazione rilasciata alla Ditta con DET-AMB-2017-2288 del 09/05/2017, i reflui prodotti nello stabilimento erano costituiti dalle acque di lavaggio cassette in plastica, dalle acque reflue provenienti dall'addolcitore ed erano classificati come acque reflue industriali assimilate alle domestiche per qualità e quantità ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 101, comma 7, lettera e DGR 1053/2003, punto 5, Tabella 1;
- a seguito dell'aggiunta, nel medesimo punto di scarico in pubblica fognatura, delle acque reflue generate dalla torre evaporativa, la Ditta ha presentato certificato analitico relativo alla natura dei reflui scaricati che è rimasta invariata rispetto a quanto precedentemente autorizzato come acque reflue industriali assimilate alle domestiche per qualità e quantità ai sensi della medesima normativa;
- nello stabilimento non sono presenti impianti di trattamento dei reflui;
- L'approvvigionamento idrico è da acquedotto e la temperatura di utilizzo è tra i 40°C ed i 60°C. Il consumo di acqua stimato è di 2000 mc/anno.
- L'approvvigionamento dall'acquedotto alimenta altresì i servizi igienici dello stabilimento produttivo, recapitanti anch'essi in pubblica fognatura, e sempre ammesse purché si osservi il Regolamento di fognatura e depurazione del Gestore del servizio idrico integrato, come indicato anche al par. 4.1.1 della D.G.R. 1053/03.

Prescrizioni

- 1) I reflui oggetto di Autorizzazione, scaricati in pubblica fognatura, prima di ogni eventuale trattamento, devono rispettare i limiti massimi fissati dalla Tabella 1 punto 5 della Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053/2003.
- 2) Il pozzetto di ispezione deve garantire un agevole e corretto campionamento del refluo, e deve essere reso accessibile al personale del Gestore del servizio idrico integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- 3) Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- 4) I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 5) I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

- 6) E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 7) È vietata l'immissione in pubblica fognatura di sostanze solide derivanti dalla lavorazione.
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento dei reflui sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 1.

Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.Lgs. 152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dalla previsione di impatto acustico allegato, redatto e firmato da tecnico competente in acustica ambientale, risulta che lo stabilimento rispetta nell'assetto futuro che contempla l'installazione della torre evaporativa limiti assoluti di immissione ai confini/ricettori e i limiti differenziali di immissione al ricettore sensibile rappresentativo individuato.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.